

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1980

Presidenza del Vice Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione » (1014-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 173, 174, 175
BENEDETTI (PCI) . . . . .	174
GOZZINI (Sin. Ind.) . . . . .	175
ROSI (DC) . . . . .	175
SCAMARCIO (PSI), relatore alla Commissione	174, 175

SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 174, 175

##### Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524)

« Istituzione del giudice di pace » (962), di iniziativa dei senatori Tropeano ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 177
DI LEMBO (DC) . . . . .	177
GOZZINI (Sin. Ind.) . . . . .	177
ROSI (DC) . . . . .	177

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione » (1014-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980)

e nei casi di rimessione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è stato ottenuto il mutamento di sede, richiesto nella seduta di ieri, del provvedimento già assegnato in sede referente.

Prego il senatore Scamarcio di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**S C A M A R C I O**, *relatore alla Commissione*. In sede referente sono già state espresse tutte le perplessità che derivano dalla nuova normativa così come è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento, ma nel contempo non possiamo ignorare i motivi di urgenza che confermano la nostra Commissione nel doveroso compito di licenziare il testo normativo della nuova legge. Non possiamo perdere ulteriore tempo, anche se è necessaria una messa a punto che chiarisca in maniera inequivocabile la reale portata dell'articolo 48-ter del codice di procedura penale. La delucidazione avviene in modo specifico ai rilievi avanzati dal rappresentante del Governo, nella seduta di ieri in sede referente, in ordine al secondo comma del nuovo disposto dell'articolo 48-ter del codice di procedura penale circa l'inciso: « anche in caso di pluralità dei procedimenti ». Tale inciso deve riferirsi alla ipotesi che per lo stesso reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa siano stati iniziati separatamente vari procedimenti nei confronti dei singoli partecipanti al reato in ispecie.

In riferimento, poi, alla definizione dei vari problemi interpretativi posti dalla nuova disciplina della rimessione dei procedimenti, contenuta nel disegno di legge in discussione, ho formulato il seguente ordine del giorno:

« La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerati i problemi interpretativi che indubbiamente pone l'inserimento del nuovo meccanismo della rimessione,

impegna il Governo a predisporre adeguati interventi legislativi, anche in relazione all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, atti ad ovviare a tali inconvenienti ».

(0/1014-B/1/2)

**P R E S I D E N T E**. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**S P I N E L L I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alle dichiarazioni fatte in sede referente e, avendo riguardo alla urgenza di approvare il provvedimento in esame, si rimette alla Commissione e non insiste sull'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 2 riferito all'articolo 48-ter del codice di procedura penale. Inoltre, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal relatore.

**B E N E D E T T I**. Mi pare che l'esigenza di fronte alla quale ci troviamo sia quella di un giusto equilibrio, di un bilanciamento, se posso usare questo termine, tra le ragioni di perplessità, che sono state espresse ieri, e le ragioni di urgenza per l'approvazione del disegno di legge, alle quali tutti siamo particolarmente sensibili.

L'ordine del giorno presentato dal relatore ha il senso e il valore di un impegno politico, al quale anche noi ci associamo, a rivedere il complesso insieme dei problemi nella linea che già è espressa dalla normativa del nuovo codice di procedura penale.

Il chiarimento interpretativo che il relatore ha fornito a proposito del secondo comma dell'articolo 48-ter è tale che consente di superare le perplessità alle quali prima ci riferivamo, ed è tale pertanto da consentire una tranquilla e serena approvazione del disegno di legge, anche se resta il problema più generale che affidiamo ad una nuova e possibilmente rapida iniziativa legislativa. Esprimo, dunque, il consenso del mio Gruppo al disegno di legge e all'ordine del giorno.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980)

**G O Z Z I N I .** Poichè le ragioni di necessità e urgenza del provvedimento, largamente esposte nel corso della seduta in sede referente, restano prevalenti sulle perplessità inerenti alla formulazione dell'articolo 48-ter del codice di procedura penale, aderisco senz'altro alla proposta del relatore di procedere all'approvazione del disegno di legge e alla contestuale approvazione dell'ordine del giorno.

**R O S I .** Le ragioni di urgenza per le quali si deve procedere all'approvazione del disegno di legge in esame già sono state rese evidenti dal relatore e da tutti i colleghi intervenuti nella discussione di ieri e in quella odierna. La perplessità che poteva nascere da una prima lettura del secondo comma dell'articolo 2 è stata sufficientemente fugata dal chiarimento interpretativo fornito dal relatore. Non vi è dubbio sulla pluralità dei procedimenti cui si riferisce l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 che concerne unicamente procedimenti dipendenti dalla prima parte dello stesso comma. In questo senso e con questo convincimento, anche il mio Gruppo aderisce all'approvazione del disegno di legge e si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Prendo atto dell'unanime orientamento espresso dalla Commissione in ordine alla interpretazione del secondo comma dell'articolo 48-ter.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal relatore.

**S C A M A R C I O ,** *relatore alla Commissione.* Chiede che l'ordine del giorno da me presentato venga messo ai voti.

**S P I N E L L I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi rimetto alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'ordine del giorno del relatore, di cui do nuovamente lettura:

La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerati i problemi interpretativi che indubbiamente pone l'inserimento del nuovo meccanismo della rimessione,

impegna il Governo a predisporre adeguati interventi legislativi, anche in relazione all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, atti ad ovviare a tali inconvenienti.

(0/1014-B/1/2)

SCAMARCIO, *relatore  
alla Commissione*

**E approvato.**

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 41-bis - (*Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati*). — I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti — o potrebbero esserlo in caso di appello — alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio — o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello — il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto ».

**E approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980)

Do lettura dell'articolo 2, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 2.

Dopo l'articolo 48-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 48-ter. - (*Casi di esclusione degli effetti della connessione*). — La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza è stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni.

Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralità di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis ».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 3.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis ».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 1 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 4.

L'articolo 60 del codice di procedura penale è abrogato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 5.

Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-ter del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

2ª COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1980)

Ricordo che nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

**E approvato.**

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore** » (524)

« **Istituzione del giudice di pace** » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » e « Istituzione del giudice di pace », d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

Riprendiamo la discussione, rinviata il 6 agosto scorso.

Comunico che la Sottocommissione appositamente nominata ha esaurito i lavori predisponendo il testo da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Comunico inoltre che il relatore, senatore Coco, è impegnato presso altra Commissione parlamentare e che non sono ancora pervenuti i pareri che le competenti Commissioni affari costituzionali e bilancio dovranno esprimere sul testo in questione.

**GOZZINI**. Chiedo risulti a verbale che, nonostante gli impedimenti odierni cui ha accennato il Presidente, l'iter in comitato ristretto del disegno di legge relativo al giudice di pace è giunto ormai al suo termine. È questo un rilievo doveroso da parte della nostra Commissione nei confronti della magistratura, tanto provata protagonista della lotta contro il terrorismo, la quale troverà, attraverso l'approvazione del disegno di legge, un notevole alleggerimento del suo carico di lavoro.

**DI LEMBO**. L'iter del disegno di legge è indubbiamente concluso presso la Sottocommissione. Non posso tuttavia non sottolineare che sussistono tuttora una serie di questioni aperte, la cui definizione sarà compito del lavoro della Commissione.

**ROSI**. Concordo con il senatore Di Lembo. D'altronde, ritengo che la discussione sul testo proposto dalla Sottocommissione non potrebbe essere proficuamente ora avviata, data la necessità di avere sul testo in questione i pareri delle competenti Commissioni.

**PRESIDENTE**. Data la indisponibilità del relatore Coco, impegnato presso altra Commissione, e data l'esigenza, al fine di un regolare svolgimento della discussione, di attendere i pareri che le competenti Commissioni affari costituzionali e bilancio dovranno esprimere sul testo in questione, ritengo sia opportuno rinviare il dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore, Dott. GIOVANNI BERTOLINI